



LEGGE 22 febbraio 2006 n.46

REPUBBLICA DI SAN MARINO

MODIFICA DELL'ARTICOLO 240 DEL CODICE PENALE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 febbraio 2006.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 240 del Codice Penale)

L'articolo 240 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Art. 240

(Impedimento alla circolazione stradale)

Chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente e salvo espressa autorizzazione della pubblica autorità, impedisce od ostacola in qualsiasi modo la circolazione sulle pubbliche vie, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2006/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Rosa Zafferani